

CAMERA DEI DEPUTATI N. 406

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(BO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(COLOMBO)

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415

Presentato alla Presidenza il 18 ottobre 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo scopo di assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nella particolare congiuntura determinata dalla chiusura del Canale di Suez e dalla interruzione di taluni importanti oleodotti, è stato concesso, con l'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, a favore degli impor-

tatori di oli minerali greggi naturali e di residui della lavorazione destinati alla trasformazione nonché di oli combustibili e di oli da gas, limitatamente, per questi ultimi, ai quantitativi autorizzati dal Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con quello del commercio con l'estero, il rimborso del maggior onere inerente all'importazione dei prodotti stessi.

Le modalità per la determinazione, da parte del Comitato interministeriale dei prezzi, dell'anzidetto maggior onere sono state stabilite, giusta la disposizione contenuta nell'articolo 2 del menzionato decreto-legge n. 1267, col decreto ministeriale 26 gennaio 1957 mentre le norme per far luogo ai rimborsi sono state emanate, ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto-legge n. 1267, col decreto ministeriale 25 gennaio 1957.

L'abolizione del particolare regime di rimborsi è stata disposta, a decorrere dal 1° luglio 1957, col decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, convertito con modificazioni, nella legge 12 agosto 1957, n. 754, fatta peraltro eccezione del maggior onere derivante da contratti di noleggio stipulati tra il primo novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957, che l'articolo 6 del citato decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, ha dichiarato rimborsabile relativamente alle importazioni di oli greggi di petrolio effettuate sino al 28 febbraio 1958.

La copertura della spesa gravante sul bilancio dello Stato in dipendenza dei rimborsi dianzi indicati, è stata assicurata con il gettito della sovrimposta addizionale sulla benzina istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, nella misura di lire 1.780 al quintale per quella destinata ad usi non agevolati e di lire 890 al quintale per la benzina soggetta ad imposta di fabbricazione ridotta consumata, nei limiti stabiliti, dagli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato e dalle autovetture da noleggio da piazza (tassi).

Il gettito dell'anzidetta sovrimposta addizionale, dalla data della sua istituzione (23 novembre 1956), a tutto il mese di luglio 1958 è stato, secondo gli accertamenti degli uffici finanziari, di lire 43.365.222.000 con una media mensile, quindi, di lire 2.168.000.000.

I maggiori oneri da rimborsare alle Aziende importatrici di prodotti petroliferi in dipendenza dei menzionati provvedimenti legislativi ammontano, secondo le istanze pervenute al Comitato interministeriale dei prezzi, a complessive lire 50.918.236.326 per un totale di tonnellate 8.447.752 di prodotti nazionalizzati per il mercato interno.

Se si tiene conto che, alla stregua delle liquidazioni finora fatte e delle deliberazioni adottate, può calcolarsi che, in media, si raggiunge una percentuale di circa il 4 per cento di deduzioni per spese non ammissibili al rimborso rispetto alle richieste avanzate, può ritenersi che la somma effettivamente da pagare si aggiri intorno ai 49 miliardi.

Manifestandosi ora la necessità di assicurare la copertura della spesa inerente all'attuazione del piano di sviluppo della rete stradale ed autostradale italiana, già predisposto dal Ministero dei lavori pubblici e reso indilazionabile sia per dare sfogo all'aumentato traffico sia e soprattutto per ridurre e possibilmente eliminare l'impressionante fenomeno degli incidenti stradali, che tante vittime vanno mietendo, si è ritenuto di mantenere in vigore, nella misura del cinquanta per cento, la indicata sovrimposta addizionale, il cui gettito si aggira, secondo i dati provvisori dell'esercizio finanziario 1957-1958, sui 26 miliardi annui, anche dopo la copertura della spesa relativa al rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l'importazione dei prodotti petroliferi in occasione della congiuntura di Suez.

A tanto provvede l'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938.

Con l'articolo 2 dello stesso decreto-legge si è esclusa, con effetto dal 23 novembre 1956, vale a dire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, fino al 31 ottobre 1958, l'applicabilità della ripetuta sovrimposta addizionale nei confronti della benzina destinata all'Amministrazione della difesa.

Tale esclusione si è resa necessaria in quanto il Ministero della difesa, allorquando venne istituito il particolare tributo, non si trovò in condizione di far fronte, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, al nuovo onere, per cui tutte le partite contabili inerenti alle estrazioni di benzina effettuate dalle Amministrazioni militari a decorrere dalla menzionata data del 23 novembre 1956, sono rimaste in sospenso e gli uffici finanziari hanno urgente necessità di provvedere alla loro definizione.

La esclusione stessa è stata peraltro limitata al 31 ottobre 1958 trattandosi di una misura di carattere eccezionale, suggerita dalla necessità di sistemare la situazione determinatasi con la istituzione del nuovo tributo nei confronti della menzionata Amministrazione della difesa.

D'altra parte, qualora non fosse stata accordata la proposta esclusione, il Ministero del tesoro si sarebbe trovato quasi certamente costretto a reperire i fondi per integrare gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione della difesa, il che, in concreto, non avrebbe contribuito a realizzare qualche vantaggio per l'Erario.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per cento, della sovrinposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

Decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 18 ottobre 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1957, n. 754;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di mantenere in vigore nella misura del cinquanta per cento la sovrinposta addizionale sulla benzina istituita con il primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, anche dopo la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle misure adottate per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il bilancio, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

ART. 1.

A decorrere dal primo novembre millenovecentocinquantotto la sovrinposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, è mantenuta in vigore nella misura del cinquanta per cento.

ART. 2.

La sovrinposta addizionale di lire 1.780 al quintale, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, non è dovuta, a decorrere dal 23 novembre 1956 e fino al 31 ottobre 1958, sulla benzina destinata all'Amministrazione della difesa.

ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1958.

GRONCHI

FANFANI — PRETI — BO — TOGNI — MEDICI —
ANDREOTTI — GONELLA — COLOMBO.

Visto, *Il Guardasigilli*: GONELLA.